



Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione  
della Banca di Credito Cooperativo di Massafra - Società Cooperativa (Incorporata)  
sul progetto di fusione per incorporazione con la Banca di Taranto - Banca di  
Credito Cooperativo - Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 2501 - quinquies  
Codice civile.

Signori Soci,

sarete convocati in Assemblea, in seduta straordinaria, per deliberare in merito al Progetto di fusione per incorporazione della Banca di Credito Cooperativo di Massafra - Società Cooperativa (nel seguito indicata anche come **BCC di Massafra o Banca incorporata**) nella Banca di Taranto - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa (nel seguito indicata anche come **Banca di Taranto o Banca incorporante**).

Il Consiglio di Amministrazione della BCC di Massafra, ai sensi dell'art. 2501 - quinquies del Codice civile, ha redatto la presente Relazione al Progetto di fusione predisposto a norma dell'art. 2501 - ter del Codice civile.

Con la presente relazione, redatta a norma dell'art. 2501 quinquies del Codice civile e approvata dal Consiglio di Amministrazione della BCC di Massafra nella riunione del 22 novembre 2021, gli amministratori intendono illustrare e giustificare sotto il profilo economico e giuridico il progetto di fusione, indicando i criteri di determinazione del rapporto di cambio delle azioni nella misura ivi indicata.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Taranto è tenuto a presentare ai sensi dell'art. 2501 - quinquies del Codice civile una analoga relazione.

### **Aspetti giuridici dell'operazione**

L'aggregazione tra la Banca di Taranto e la BCC di Massafra sarà realizzata mediante incorporazione di quest'ultima nella prima. A seguito della fusione, la Banca Incorporante assumerà la nuova denominazione di "**Banca di Taranto e Massafra – Banca di Credito Cooperativo**", in forma abbreviata "**Banca di Taranto e Massafra**". All'operazione sono applicabili le disposizioni degli articoli da 2501 a 2505 - quater del Codice civile.

La Banca incorporante, a decorrere dalla data di efficacia civilistica dell'atto, succederà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e negli impegni facenti capo alla Banca incorporata.

Ai sensi dell'articolo 57, ultimo comma, del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993), per effetto della fusione, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore delle società partecipanti alla fusione, conserveranno la loro validità ed il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione a favore della Banca incorporante.

Ai sensi del primo comma dell'art. 2501 - quater del Codice civile, gli organi amministrativi delle banche partecipanti alla fusione hanno redatto, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, le situazioni patrimoniali delle rispettive società alla data del 30 settembre 2021.

Ai sensi dell'art. 2504 - bis, secondo comma, del Codice civile, gli effetti civili della fusione decorreranno dal giorno in cui verrà eseguita l'ultima iscrizione dell'atto di fusione al Registro delle Imprese di Taranto; fermo quanto di seguito specificato, tutti i connessi adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge dovranno essere adempiuti, pertanto, anteriormente a tale data.

Ai fini contabili, le attività e passività della Banca Incorporata saranno imputate al bilancio della società incorporante dalla data di efficacia reale della fusione. Laddove tale data ricada all'interno del trimestre, si intende al primo giorno del trimestre in cui la fusione ha effetti ai fini civilistici.

Dalla medesima data decorreranno altresì gli effetti fiscali ai sensi dell'art. 172, comma 9, del DPR 917/1986.

### **Aspetti contabili dell'operazione**

Per quanto riguarda gli aspetti contabili, la Banca incorporante e la Banca incorporata hanno adottato, a partire dall'esercizio 2006, i principi contabili internazionali IAS/IFRS per la predisposizione dei propri bilanci.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501 - ter, comma 1, n. 6 del Codice Civile, le operazioni effettuate dalla BCC di Massafra saranno imputate al bilancio della Banca incorporante dalla data di efficacia reale della fusione. Laddove tale data ricada all'interno del trimestre, si intende al primo giorno del trimestre in cui la fusione ha effetti ai fini civilistici; dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della fusione.

Trattandosi di due Banche di Credito Cooperativo affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, il trattamento contabile applicabile alla presente operazione di fusione è quello proprio di un'aggregazione aziendale di entità sotto comune controllo (business combination under common control, ovvero **BCUCC**), ovvero di un'aggregazione in cui tutte le entità o le attività aziendali partecipanti sono controllate dalla stessa parte o parti, sia prima, sia dopo l'aggregazione e nella quale tale controllo non è transitorio.

Le aggregazioni aziendali di entità sotto comune controllo (business combination under common control) sono escluse dall'ambito di obbligatoria applicazione del Principio contabile internazionale IFRS 3. Conseguentemente, si ritiene corretto applicare al caso di specie, trattandosi di fusione di due società appartenenti allo stesso gruppo di controllo ma non legate da un rapporto partecipativo diretto, il principio della continuità dei valori. In tale contesto, nel bilancio separato della società risultante dalla fusione, i valori delle attività e delle passività della Banca incorporata sono riflessi ai valori di libro che avevano nella contabilità aziendale prima dell'operazione e l'inclusione dei costi e dei ricavi della Banca incorporata decorre dalla data di efficacia reale della fusione.

## Aspetti tributari dell'operazione

L'operazione di fusione è fiscalmente "neutra" agli effetti dell'imposizione diretta; infatti, ai sensi dell'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. n. 917/86, la fusione non determina il realizzo di proventi o di perdite fiscalmente rilevanti da parte dei soggetti coinvolti (Banca incorporata, Banca incorporante e anche azionisti).

In particolare, in capo alla Banca incorporata, il trasferimento del proprio patrimonio alla Banca Incorporante non darà luogo al realizzo dei plusvalori o minusvalori latenti nelle attività e passività.

## Profilo economico e obiettivi industriali dell'operazione

La BCC di Massafra è una Banca di Credito Cooperativo aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (nel seguito indicato anche come **GBCI**) il cui funzionamento è governato, oltre che dalle norme primarie e secondarie introdotte dalla nota Riforma del Credito Cooperativo del 2016, dalle specifiche pattuizioni previste dal "*contratto di coesione*" che ne ha determinato la costituzione nel 2019.

Il contratto di coesione prevede, quale elemento fondante del GBCI, la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla Capogruppo e dalle Banche Affiliate, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile ai gruppi bancari e alle singole banche aderenti; la garanzia tra la Capogruppo e le Banche Affiliate è reciproca e disciplinata contrattualmente in modo da produrre l'effetto di qualificare le passività della Capogruppo e delle Affiliate come obbligazioni in solido di tutte le aderenti all'accordo. Tale sistema di garanzie è anche denominato **Schema delle Garanzia Incrociate del GBCI**,

Ulteriore elemento fondante del GBCI è il cosiddetto Early Warning System (nel seguito indicato anche come **EWS**) le cui risultanze determinano la modalità di interazione delle Banche Affiliate al Gruppo con la Capogruppo graduandone l'autonomia in tre classi di gestione: ordinaria, coordinata e controllata.

Come già evidenziato nella relazione sulla gestione degli amministratori relativa al bilancio dell'esercizio 2020, in data 29 gennaio 2020, sulla base delle risultanze EWS, la Capogruppo ha comunicato alla BCC di Massafra la variazione della modalità di interazione con la Capogruppo stessa che è passata, così come previsto dal Contratto di Coesione, dalla precedente c.d. gestione coordinata alla c.d. gestione controllata. Su tale classificazione ha principalmente inciso il profilo reddituale e, in particolare, l'indicatore "**Cost Income ratio**". Per effetto di tale classificazione, la BCC di Massafra è stata chiamata ad attuare specifiche misure di intervento correttivo deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e comunicate tramite la Direttiva EWS ICR-OUT-000775-2020-DIR-I&C del 22 maggio 2020, avente a oggetto "Processo EWS – Misure di intervento correttivo"; tali misure di intervento correttivo sono state inquadrate dalla Capogruppo nell'ambito di una necessaria operazione aggregativa con altra banca consorella.

La Direttiva EWS ICR-OUT-000775-2020-DIR-I&C ha stabilito che la BCC di Massafra resterà in gestione controllata fino al completamento del percorso aggregativo con la Banca di Taranto; da quel momento, tenuto conto della modalità di realizzazione della fusione mediante incorporazione della BCC di Massafra nella Banca di Taranto, cesserà la gestione controllata e la nuova Banca di Taranto e Massafra continuerà a interagire con la Capogruppo secondo la modalità prevista per la Banca incorporante al momento del perfezionamento civilistico del progetto di fusione.

Si ritiene doveroso precisare, quindi, che il Consiglio di Amministrazione della BCC di Massafra, pur essendosi adoperato con il supporto delle competenti strutture della banca nella attuazione dei vari interventi correttivi definiti dalla Capogruppo nella Direttiva EWS ICR-OUT-000775-2020-DIR-I&C, non ha potuto valutare soluzioni alternative al percorso aggregativo per superare le criticità relative al profilo reddituale; cosicché, esaurite le necessarie attività esplorative all'uopo condotte, nella seduta del 15 settembre 2020 il Consiglio di Amministrazione della BCC di Massafra ha dato mandato alla Capogruppo, in armonia con la Direttiva EWS Prot. ICR-000775, di valutare la fattibilità tecnica della fusione con la consorella Banca di Taranto esplorando altresì la possibilità di estendere, d'intesa con la BCC di Massafra e la Banca di Taranto, il percorso aggregativo anche ad altre consorelle.

Nella successiva seduta del 29 ottobre 2020, facendo seguito agli esiti di tale mandato, il Consiglio di Amministrazione della BCC di Massafra ha deliberato il formale avvio del percorso aggregativo con la Banca di Taranto procedendo, con il supporto delle competenti strutture specialistiche della Capogruppo, alle necessarie attività di analisi e approfondimento e, infine, alla predisposizione del piano industriale sulla cui base lo stesso Consiglio di Amministrazione della BCC di Massafra, nella seduta del 16 giugno 2021, ha in fine deliberato il presente progetto di fusione e la relativa istanza autorizzativa inoltrata alla Banca Centrale Europea che ha approvato il progetto di fusione il 7 ottobre 2021.

Tutto ciò premesso, entrando nel merito del profilo economico e degli obiettivi industriali dell'operazione di aggregazione, gli amministratori evidenziano preliminarmente che le due società partecipanti alla fusione sono Banche di Credito Cooperativo che si pongono come strumento e motore di sviluppo dei rispettivi territori di competenza, condividendone i cicli economici e sociali.

Il piano industriale sottostante il progetto di fusione, elaborato con il supporto delle competenti strutture specialistiche della Capogruppo, induce a ritenere che l'integrazione tra le due banche garantirà il rafforzamento dell'orientamento sociale delle due realtà esistenti in coerenza con lo spirito mutualistico del credito cooperativo, consolidando il ruolo di «Banca del territorio».

Gli obiettivi industriali dell'operazione di fusione sono articolati sui seguenti elementi fondamentali:

- creazione di una Banca di Credito Cooperativo di riferimento nel territorio per numero di soci e totale attivo;
- creazione di una Banca di Credito Cooperativo che costituisca una realtà di riferimento nella regione;

- creazione di una Banca di Credito Cooperativo di maggiori dimensioni, in grado di creare maggior valore per i soci, la clientela, i dipendenti e la comunità, attraverso una approfondita conoscenza del territorio di riferimento e la valorizzazione della propria funzione sociale;
- sviluppo di sinergie di costo e ricavo, al fine di perseguire gli obiettivi di cost/income stabiliti dalla Capogruppo e di ridurre il divario in termini di efficienza con le maggiori realtà del settore;
- rafforzamento della competitività attraverso un nuovo modello organizzativo e distributivo volto all'integrazione dell'azione commerciale, al miglioramento delle attività di controllo e monitoraggio ed al rafforzamento dei presidi sul territorio.

L'operazione di fusione si propone di raggiungere i citati obiettivi attraverso l'efficientamento e la razionalizzazione delle strategie operative, commerciali e gestionali, orientate principalmente ai seguenti settori:

- riorganizzazione della struttura aziendale, nell'ottica di semplificazione ed efficienza della struttura aziendale;
- ottimizzazione della gestione del credito anomalo, attraverso l'adozione di interventi volti al monitoraggio delle esposizioni deteriorate e di strategie di cessione, in linea con le strategie e gli obiettivi di Gruppo;
- adozione di un modello organizzativo e distributivo volto al potenziamento dell'azione commerciale, al consolidamento delle attività di monitoraggio e pianificazione ed alla specializzazione delle competenze;
- rafforzamento del presidio del sistema dei controlli interni da parte della Capogruppo;
- diversificazione delle fonti di ricavo, nell'ottica di contenimento dei rischi e di incremento del margine commissionale.

La strategia di sviluppo del modello organizzativo e distributivo, ipotizzata per la Banca di Taranto e Massafra, conformemente alle linee guida fornite dalla Capogruppo, è fondata sulla definizione di un modello che permetta di accedere al mercato con una rete organizzata e con servizi e aree di sede volte a dare un contributo essenziale in termini di immediatezza di risposta e competenza rivolta al business.

La nuova realtà sarà basata su di un modello di "Banca Relazionale", in grado di focalizzare l'attenzione sui bisogni dei clienti attuali e potenziali attraverso strumenti, competenze, procedure e processi che devono favorire una sempre più elevata propensione commerciale e di sviluppo del territorio.

Il modello distributivo sarà strutturato tramite un assetto maggiormente orientato all'accantonamento di attività e servizi di natura amministrativo/contabile al fine di permettere alla rete commerciale di dedicare maggiori risorse ad aspetti prettamente commerciali e di relazione con la clientela.

Il piano industriale approvato dalle due banche si basa, inoltre, su di un intervento di sostegno dello Schema delle Garanzie Incrociate del GBCI nei confronti della BCC di Massafra a valere sul capitale primario della banca mediante l'emissione di azioni di finanziamento ex 150-ter del TUB, per un ammontare pari a 1,3 milioni di euro; intervento questo previsto prima della fusione delle due banche e perfezionato segnatamente

in data 8 novembre 2021 con l'ingresso della capogruppo Iccrea Banca nella compagine sociale della BCC di Massafra.

Tale intervento di sostegno rappresenta un elemento fondamentale del progetto di fusione che potrà contare altresì, come formalmente assicurato dalla Capogruppo con successiva comunicazione del 27 ottobre 2021, sulla attivazione di ulteriori e opportune forme di supporto laddove il mutamento delle condizioni della banca risultante dalla fusione rispetto alle previsioni del piano industriale, ne facesse emergere la necessità.

### **Modifiche statutarie**

L'assemblea straordinaria della Banca incorporante, convocata per l'approvazione della presente fusione, sarà chiamata inoltre a modificare il testo dello Statuto sociale, in coerenza con lo statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, tenendo conto degli accordi assunti dagli organi amministrativi delle due banche partecipanti alla fusione. A tal fine, si precisa che le variazioni Statutarie che saranno sottoposte all'approvazione dell'assemblea dei soci, in seduta straordinaria, in occasione dell'approvazione del progetto di fusione sono state preventivamente autorizzate dalla Capogruppo Iccrea Banca e dalla Banca Centrale Europea unitamente al Piano Industriale di fusione.

In particolare, dell'attuale statuto dell'Incorporante verrebbero modificati gli articoli 1 "Denominazione. Scopo mutualistico. Appartenenza al Gruppo bancario cooperativo ICCREA"; 6 "Ammissibilità a socio"; 8 "Procedura di ammissione a socio"; 21 "Azioni e trasferimento delle medesime"; 22-bis "Azioni di finanziamento ai sensi dell'Art. 150-ter del D.Lgs. 385/93"; 25 "Intervento e rappresentanza in assemblea"; 26 "Presidenza dell'assemblea"; 28 "Maggioranze assembleari"; 32 "Composizione del consiglio di amministrazione"; 33 "Durata in carica degli amministratori"; 34 "Sostituzioni di amministratori"; 35 "Poteri del consiglio di amministrazione"; 40 "Presidente del consiglio di amministrazione"; Denominazione del Titolo IX con aggiunta del riferimento alla "Revisione legale dei conti"; 42 "Composizione del collegio sindacale"; 44 "Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali"; 49 "Utili"; 50 "Ristorni"; 52 "Disposizioni transitorie relative alla fusione della Banca di Taranto – BCC con la BCC di Massafra". Verrebbe inoltre inserito un nuovo articolo 53 recante "Ulteriori disposizioni transitorie".

### **Composizione del Consiglio di Amministrazione**

In proposito, nel rimandare al Progetto di fusione per un dettaglio delle variazioni statutarie che si intendono apportare, si precisa che, in conformità con quanto contenuto nel nuovo art. 52 dello Statuto dell'Incorporante, il consiglio di amministrazione, a partire dalla data di efficacia della fusione e fino alla approvazione del bilancio dell'esercizio 2024 sarà composto da 10 amministratori, dei quali:

- 6 amministratori saranno già componenti il CDA della Banca di Taranto;

- 3 amministratori individuati tra i soci della BCC di Massafra che l'assemblea dei Soci di quest'ultima banca avrà preventivamente scelto e designato in occasione dell'approvazione del progetto di fusione;
- 1 amministratore sarà designato dalla Capogruppo.

In attuazione della disposizione che precede, gli esponenti individuati tra i soci della BCC di Massafra verranno proposti per la nomina in occasione dell'assemblea straordinaria di approvazione del progetto di fusione della incorporante Banca di Taranto che provvederà alla loro elezione con decorrenza alla data di efficacia della fusione.

Il Presidente sarà quello eletto dalla Banca incorporante; il Vice Presidente vicario sarà scelto, ai sensi dell'art. 33, tra i consiglieri eletti in quota della BCC di Massafra.

Per il mandato immediatamente successivo, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2027, la lista che il Consiglio di Amministrazione proporrà all'assemblea di rinnovo cariche sarà composta da 10 membri, dei quali:

- 6 amministratori saranno individuati fra i soci iscritti nel libro dei soci della Banca di Taranto alla data di efficacia giuridica della fusione e, per i nuovi soci, residenti o operanti nei comuni ricompresi nella zona di competenza territoriale della Banca di Taranto che siano individuati in base all'art. 28;
- 3 amministratori saranno individuati fra i soci iscritti nel libro dei soci della ex BCC di Massafra alla data di efficacia giuridica della fusione e, per i nuovi soci, residenti o operanti nei comuni nella zona di competenza territoriale della ex BCC di Massafra che siano individuati in base all'art. 28;
- 1 amministratore sarà designato dalla Capogruppo.

Il Presidente sarà scelto, ai sensi dell'art. 33, tra i consiglieri eletti in quota della Banca di Taranto; il Vice Presidente vicario sarà scelto, ai sensi dell'art. 33, tra i consiglieri eletti in quota della BCC di Massafra.

In tutti i casi previsti dall'art. 34 dello Statuto, dovendosi procedere alla sostituzione di un amministratore, quale che sia la ragione per cui questi è cessato dalla carica, l'amministratore chiamato in sostituzione dovrà essere individuato nel rispetto dei criteri sopra riportati.

### **Collegio sindacale**

Per il mandato in corso al momento della data di efficacia della fusione, il Collegio Sindacale della Banca incorporante sarà integrato da un membro effettivo e un supplente individuati tra soggetti residenti od operanti nella zona di competenza della BCC di Massafra.

Per il mandato successivo, sarà composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti individuati come di seguito. Con riferimento ai membri effettivi, il Presidente e un membro effettivo saranno eletti tra soggetti residenti od operanti nella zona di competenza della ex Banca di Taranto e 1 membro effettivo sarà eletto tra soggetti residenti od operanti nella zona di competenza della ex BCC di Massafra; con riferimento ai membri supplenti, 1 membro sarà eletto tra soggetti residenti od operanti nella zona di competenza della ex Banca di



Taranto e 1 membro sarà eletto tra soggetti residenti od operanti nella zona di competenza della ex BCC di Massafra.

### **Rapporto di cambio**

Il rapporto di concambio è stabilito alla "pari", ovvero in base ai soli valori nominali delle azioni che compongono il capitale sociale delle due banche, detenute dai rispettivi soci, prescindendo dalla valorizzazione dei rispettivi capitali economici sottostanti.

Considerato che tanto il capitale sociale della Banca incorporante, quanto il capitale sociale della Banca incorporata, sono costituiti da azioni del valore nominale di euro 50,00 ciascuna, la determinazione del rapporto di cambio delle azioni avviene con le seguenti modalità:

- il capitale sociale della banca derivante dal processo di fusione sarà composto in via di principio da un numero illimitato di azioni del valore nominale di euro 50,00 soggetto a rivalutazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale;
- ai soci della Banca incorporata, per ogni azione di euro 50,00 posseduta della Banca incorporata stessa, sarà assegnata n. 1 azione del valore nominale di euro 50,00 della Banca risultante dalla Fusione;
- non sono previsti, quindi, conguagli in denaro;
- ai soci della Banca incorporante, per ogni azione di euro 50,00 posseduta della Banca incorporante stessa, sarà assegnata n. 1 azione del valore nominale di euro 50,00 della Banca risultante dalla Fusione.

*Massafra, li 22 novembre 2021*

*Banca di Credito Cooperativo di Massafra – Società Cooperativa*

*Per il Consiglio di Amministrazione*

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione*

*Avv. Pietro Mastrangelo*